

TI_GERICHTE 52.2002.276 vom 1. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.276

FR: TI_GERICHTE 52.2002.276 du 1 octobre 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.276 del 1 ottobre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 21

cpv. 2 LE; che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM); che, giusta l'art. 19 LE, per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa dell'uno per mille della spesa prevista, al massimo fr. 5'000.-- e al minimo fr. 50.-- (cpv. 1); sono inoltre a carico dell'istante le spese per eventuali perizie ed accertamenti straordinari (cpv. 2); che l'art. 29 RLE specifica che per la concessione della licenza di costruzione non si possono prelevare tasse e spese oltre a quelle stabilite dall'art. 19 LE, ad eccezione delle tasse previste da leggi speciali; che, come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato, il tributo in questione è una tassa amministrativa, il cui importo dovrebbe quindi ossequiare i principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (cfr. Scolari, Commentario, 2a ed., N. 923; Lucchini, Compendio di procedura per l'edilizia, p. 109-110); che detti principi esigono che il gettito globale delle tasse non superi, in linea di massima, l'ammontare globale dei costi sostenuti dall'ente pubblico per tale servizio e che tra l'ammontare della singola tassa ed il valore economico della prestazione concreta vi sia un rapporto ragionevole; che, nella fattispecie, i costi preventivati per la realizzazione della piazzola sono quantificati in fr. 1'500.--, per cui, giusta l'art. 19 LE, sarebbe dovuta la tassa minima di fr. 50.--; che, il prelievo della suddetta tassa non è manifestamente sufficiente per coprire le spese sostenute dal comune in relazione alla domanda di costruzione, segnatamente i costi della pubblicazione, obbligatoria, sul FU; che, tuttavia, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, l'inequivocabile tenore dei combinati disposti degli art. 19 LE e 29 RLE osta al prelievo di tasse o spese supplementari, in aggiunta a quanto previsto da tali norme, malgrado i principi di copertura dei costi e di equivalenza risultino così disattesi (cfr. STA inedita 8 maggio 2001 in re M., inc. no. 52.01.42); che, di conseguenza, le spese connesse con la pubblicazione della domanda di costruzione sul FU vanno sopportate dall'erario comunale, nella misura in cui eccedono l'importo della tassa prelevata in applicazione dell'art. 19 LE; che avvisi dottrinali divergenti, seppur autorevoli, tenuti comunque in debita considerazione da questo Tribunale, non si impongono con forza cogente all'autorità giudicante (art. 1 cpv. 3 CC) e non permettono, nel concreto caso, di giungere a differente conclusione; che l'esito postulato dal comune ricorrente non può prescindere da una modifica delle citate basi legali; che il ricorso va pertanto respinto; che, pur essendo il comune intervenuto a tutela di interessi economici propri, data la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 19 e 21 LE; 29 RLE; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.